

Disposizioni di vigilanza in materia di concentrazione dei rischi

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
Rispondenti	<p>Hanno risposto alla consultazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ABI (Associazione Bancaria Italiana), • Assifact (Associazione Italiana per il factoring), • Assosim (Associazione Italiana Intermediari Mobiliari), • Assilea (Associazione Italiana Leasing), • Assofin (Associazione Italiana del credito al consumo e immobiliare), • UBS e Credit Suisse Italy spa, • IBL Banca, • Un rispondente che ha chiesto di mantenere i commenti in forma anonima, • Gruppo di lavoro Smefin coordinato dal Prof. Luca Erzegovesi dell'Università di Trento. 		
Premessa sugli intermediari finanziari non bancari	<p>Le associazioni rappresentative degli intermediari finanziari non bancari hanno proposto commenti, che si riportano nel seguito di questo resoconto, volti a ottenere un rinvio delle modifiche alla disciplina prudenziale loro applicabile, che subirà entro la fine del 2011 una revisione complessiva in attuazione del d.lgs. n. 141/2010 – sostitutivo del Titolo V TUB.</p>	<p>Dopo l'avvio della consultazione è entrato in vigore il decreto legislativo n. 141/2010, che ha profondamente modificato la disciplina degli intermediari finanziari prevedendo, tra l'altro, l'abolizione dei due elenchi di cui agli articoli 106 e 107 TUB, sostituiti da un albo unico.</p> <p>In virtù del regime transitorio previsto dal decreto, gli intermediari finanziari continueranno ad essere iscritti nei preesistenti elenchi fino all'emanazione delle disposizioni attuative della riforma e troverà applicazione nei loro confronti il quadro normativo vigente. Si ritiene, pertanto, che una revisione della regolamentazione prudenziale per gli intermediari iscritti nell'elenco di cui al previgente art. 107 TUB debba avvenire in</p>	

Disposizioni di vigilanza in materia di concentrazione dei rischi

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
		<p>modo sistematico nell'ambito dei lavori di attuazione del d.lgs. 141.</p> <p>Per il momento, quindi, non saranno apportate modifiche alla disciplina prudenziale applicabile agli intermediari finanziari nei cui confronti non trova, quindi, applicazione la nuova normativa sulla concentrazione dei rischi</p> <p>Di conseguenza, i commenti ricevuti in proposito durante la consultazione sono stati qui valutati analiticamente soltanto ove riferibili, anche indirettamente, alle disposizioni applicabili alle banche.</p>	
Commenti di carattere generale	<p>Assifact ha rilevato che, nel caso delle operazioni di factoring, il criterio di connessione economica derivante dalle ripercussioni delle difficoltà di rimborso o di <i>funding</i> di un debitore sugli altri debitori potrebbe ingenerare incertezze interpretative se inteso nel senso di dare rilevanza anche ai fattori di connessione puramente geografica o settoriale; al riguardo richiede che siano effettuati ulteriori approfondimenti e valutazioni.</p> <p>Assosim ha chiesto di esentare dal limite del 25% gli intermediari che prestano il servizio di negoziazione, tenuto conto che essi operano avvalendosi spesso solamente di una banca agente per il regolamento del contante o di un partecipante diretto ai sistemi di compensazione e garanzia, con conseguente superamento dei limiti di concentrazione; in alternativa chiede un trattamento più favorevole per le esposizioni della specie.</p>	<p>Le modifiche alla definizione di connessione economica introdotte nella normativa nazionale, in aderenza alla CRD II, non includono tra i criteri di connessione economica tra clienti anche la mera connessione geografica o settoriale; tali fattori rilevano invece, come esplicitato nella premessa del Capitolo, nell'ambito delle valutazioni di Secondo Pilastro.</p> <p>La normativa comunitaria non prevede esenzioni dalla disciplina della concentrazione dei rischi in caso di prestazione del servizio di negoziazione. Qualora nell'ambito dei sistemi di compensazione e garanzia si assumano esposizioni verso banche o imprese di investimento, in quanto partecipanti diretti al sistema, i partecipanti indiretti applicano alle suddette esposizioni il fattore di ponderazione previsto per quelle verso banche o imprese di investimento.</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p> <p><i>Nessuna modifica</i></p>

Disposizioni di vigilanza in materia di concentrazione dei rischi

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
	<p>Assilea ha chiesto di estendere il limite del 40%, applicabile alle banche appartenenti a gruppi italiani, anche agli intermediari finanziari ex art. 107 TUB controllati da una impresa madre europea. Ritiene inoltre che il regime di favore previsto per le esposizioni assunte nell'ambito di un gruppo bancario possano applicarsi anche ai gruppi industriali; pertanto, propone di introdurre una ponderazione di favore per le esposizioni verso le capogruppo di gruppi industriali. In via generale ha poi chiesto che le nuove disposizioni tengano conto per gli intermediari ex art. 107 TUB del principio di proporzionalità eventualmente introducendo un prolungamento del regime transitorio e una maggiore gradualità nell'estensione della disciplina applicabile alle banche.</p>	<p>Cfr. Premessa sugli intermediari finanziari non bancari.</p>	
Ambito di applicazione	<p>Il Gruppo Smefin ha chiesto di chiarire se le nuove disposizioni si applichino anche agli intermediari di cui all'art. 107 TUB, con specifico riferimento al limite del 25%.</p>	<p>Cfr. Premessa sugli intermediari finanziari non bancari.</p>	
Definizioni (Circolare 263, Tit. V, Cap. 1, Sez. I, par. 3; Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, Cap. 9, par. 2)	<p>Assosim ha chiesto chiarimenti sulla definizione di "posizione di rischio". Ha inoltre chiesto se, a tal fine, le SIM potranno continuare ad applicare le modalità di calcolo previste per il rischio di credito.</p>	<p>Si precisa, nell'ambito delle disposizioni relative ai "limiti alla concentrazione", che la posizione di rischio va calcolata secondo i criteri di quantificazione previsti specificamente nella disciplina della concentrazione. Tenuto conto di ciò, si preciserà anche la definizione di "grande rischio" riferendola all'esposizione piuttosto che alla posizione di rischio.</p> <p>Si fa inoltre presente che le nuove disposizioni non prevedono criteri alternativi per il calcolo della posizione di rischio ai fini della concentrazione;</p>	<p><i>Modificati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Circolare 263; Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3 e Sezione III, par. 1;</i> - <i>Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, Capitolo 9, par. 2 e 4.</i>

Disposizioni di vigilanza in materia di concentrazione dei rischi

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
		<p>pertanto, in questo ambito le SIM non potranno più applicare le regole previste per il rischio di credito.</p>	
<p>Limiti prudenziali (Circolare 263, Tit. V, Cap. 1, Sez. II; Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, Cap. 9, par. 4)</p>	<p>Con riferimento al limite previsto per le esposizioni verso banche o imprese di investimento (che consente di assumere, a determinate condizioni, posizioni di rischio oltre il 25% del patrimonio di vigilanza), Assosim ha chiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di chiarire se l'ammontare di € 150 mln si riferisca alla posizione di rischio o all'esposizione; - se si applichi anche alle esposizioni verso SGR. Al riguardo anche Assilea ha chiesto di precisare se rientrino nell'ambito di applicazione della disposizione in esame anche le esposizioni verso altri intermediari vigilati. - se il limite di € 150 mln trovi applicazione anche per le posizioni di rischio relative alle "esposizioni del portafoglio immobilizzato" tenuto conto che il Regolamento prudenziale delle SIM prevede che esse non possono eccedere i limiti calcolati utilizzando come denominatore il "patrimonio rettificato di secondo livello". <p>Con riferimento al limite di € 150 mln, Assofin ha chiesto chiarimenti in merito al</p>	<p>Si fornisce il chiarimento richiesto in merito alla circostanza che l'ammontare di € 150 mln attiene alla "posizione di rischio".</p> <p>La normativa comunitaria prevede il trattamento in questione solo per esposizioni verso banche o imprese di investimento; il trattamento non può quindi essere esteso alle esposizioni verso SGR o altri intermediari vigilati diversi da banche e SIM.</p> <p>Si chiarisce che il limite previsto per le esposizioni verso banche e imprese di investimento si applica anche per le esposizioni del portafoglio immobilizzato.</p> <p>Si precisa che il requisito riguarda i clienti connessi alle banche o alle imprese di</p>	<p><i>Modificati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Circolare 263, Titolo V, Capitolo 1, Sezione II, par. 1;</i> - <i>Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, Capitolo 9, par. 4.</i> <p><i>Nessuna modifica</i></p> <p><i>Modificato il Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, Capitolo 9, par. 4.</i></p> <p><i>Modificati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Circolare 263, Titolo V, Capitolo 1,</i>

Disposizioni di vigilanza in materia di concentrazione dei rischi

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
	<p>requisito di cui al punto 2 (la somma di posizioni di rischio nei confronti di eventuali clienti connessi non sia superiore al 25% del PdV). In particolare, è stato chiesto se l'espressione "clienti connessi" si riferisca a quelli connessi alle banche o imprese di investimento oppure a tutti gli altri clienti verso cui è esposto l'intermediario.</p> <p>Assilea ha chiesto di mantenere il limite del 40% anche agli intermediari finanziari non appartenenti a gruppi per evitare disparità competitive con quelli che invece vi appartengono.</p> <p>Assosim ha inoltre chiesto di consentire, previa valutazione caso per caso dell'Autorità di Vigilanza, che le esposizioni verso banche e imprese di investimento superino il 100% dei fondi propri (art. 111, par. 4 CRD).</p>	<p>investimento cui si riferisce l'esposizione.</p> <p>Cfr. Premessa sugli intermediari finanziari non bancari.</p> <p>Un'assunzione di rischi verso una singola controparte in misura superiore al patrimonio è eccessivamente rischiosa. La richiesta non può essere accolta.</p>	<p><i>Sezione II, par. 1;</i> - <i>Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, Capitolo 9, par. 4.</i></p> <p><i>Nessuna modifica</i></p> <p><i>Nessuna modifica</i></p>
<p>Fattori di ponderazione: classi di attività di rischio (Circolare 263, Tit. V, Cap. 1, All. A; Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, Cap. 9, par. 3)</p>	<p>Assifact ha chiesto di estendere il regime preferenziale riconosciuto agli enti territoriali anche ad alti enti del settore pubblico, ad esempio le ASL.</p> <p>Il Gruppo Smefin ha chiesto: a) di conoscere se l'ipotesi di cui al punto E1 dell'Allegato A (garanzie mutualistiche e garanzie reali rilasciate da confidi) si riferisca alla garanzia rilasciata dal Confidi</p>	<p>La ponderazione preferenziale (20%) è limitata agli enti territoriali degli Stati dell'UE e non può essere estesa agli enti del settore pubblico. Gli enti territoriali e quelli del settore pubblico sono invece equiparati (ponderazione 0%) se hanno una ponderazione nulla ai fini del rischio di credito.</p> <p>a) La lettera E1 dell'Allegato A espressamente disciplina il trattamento che le banche di garanzia collettiva dei fidi devono applicare alle garanzie "rilasciate" sotto forma di fondi monetari e garanzie</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p> <p><i>Modificata la Circolare 263, Titolo V, Capitolo 1, Allegato A, lettera E1.</i></p>

Disposizioni di vigilanza in materia di concentrazione dei rischi

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
	<p>vigilato o all'esposizione creditizia coperta dalla garanzia;</p> <p>b) di chiarire che ai fini del calcolo delle posizioni di rischio nell'ambito della concentrazione trova applicazione in via generale la disciplina della CRM ferme restando le deroghe espressamente previste dall'Allegato A;</p> <p>c) di chiarire se, in caso di controgaranzie rilasciate da confidi di II livello, la controparte, ai fini della concentrazione, sia il confidi di primo livello o il debitore finale. In tale contesto, ha chiesto di precisare anche ai fini organizzativi gli obblighi di scambio di informazioni tra confidi di I e di II livello.</p> <p>Assofin ha chiesto se la ponderazione nulla prevista per le esposizioni verso banche di durata non superiore al giorno lavorativo successivo comprenda le esposizioni in conto corrente in quanto non</p>	<p>reali finanziarie. Si chiarisce la disposizione limitandone l'applicazione solo alle banche di garanzia collettiva dei fidi.</p> <p>b) Si conferma che in via generale la CRM trova applicazione anche ai fini della concentrazione, nei limiti e alle condizioni stabiliti da quest'ultima normativa. Resta fermo che anche le garanzie che assistono le esposizioni dell'allegato A dovranno rispettare in ogni caso i requisiti della CRM.</p> <p>c) cfr. la Premessa sugli intermediari finanziari non bancari in caso di confidi iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 TUB. Quando la controgaranzia è rilasciata da una banca devono essere rilevati come clienti ai fini della concentrazione dei rischi tutte le controparti il cui inadempimento fa scattare la controgaranzia, siano essi i debitori principali e/o il garante di I livello. Per gli aspetti organizzativi del monitoraggio del rischio di credito trovano applicazione le norme generali contenute nelle <i>Istruzioni di Vigilanza per le banche</i> (Circolare 229/1999) e per gli altri intermediari in materia di controlli interni, nonché le disposizioni di carattere organizzativo della CRM e della concentrazione dei rischi.</p> <p>La ponderazione nulla non si applica a esposizioni derivanti da rapporti di durata superiore a un giorno lavorativo, quali sono tipicamente i rapporti di conto corrente.</p>	<p><i>Modificata la Circolare 263, Titolo V, Capitolo 1, Allegato A, punto A.8, per precisare che la ponderazione zero si applica solo alle esposizioni aventi durata originaria non superiore al giorno</i></p>

Disposizioni di vigilanza in materia di concentrazione dei rischi

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
	<p>vincolate e smobilizzabili in qualsiasi momento.</p> <p>Assilea ha chiesto di precisare se la ponderazione ridotta prevista per le esposizioni garantite da immobili non residenziali – ammessa se essi sono completamente costruiti, dati in locazione e in grado di produrre un reddito adeguato – si applichi anche qualora gli immobili siano concessi in leasing.</p>	<p>Ai fini dell'applicazione del trattamento previsto dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi, per gli immobili non residenziali si chiarisce che gli immobili dati in locazione comprendono anche quelli concessi in leasing.</p>	<p><i>lavorativo successivo .</i></p> <p><i>Modificata la Circolare 263, Titolo V, Capitolo 1, Allegato A, punto F.1, nota 2.</i></p>
<p style="text-align: center;">Esposizioni verso la CC&G (Circolare 263, Tit. V, Cap. 1, All. A; Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, Cap. 9, par. 3)</p>	<p>ABI ha chiesto di applicare un fattore di ponderazione nullo ai fini della concentrazione anche ad altre esposizioni verso la CC&G diverse dai margini (ad es. pct); di estendere il medesimo fattore di ponderazione anche ai fini del rischio di credito, o quantomeno alle esposizioni rappresentate da depositi, trattandosi in tali casi di garanzie rilasciate a copertura del rischio di controparte.</p> <p>Assosim ha chiesto di estendere il regime più favorevole previsto per il versamento dei margini alla CC&G anche a quelli versati dai partecipanti indiretti ai partecipanti diretti ai fini della medesima operatività.</p>	<p>La ponderazione nulla è stata prevista in relazione ad esposizioni (margini) che beneficiano di un regime legale di segregazione patrimoniale (art. 70 TUF). Analoghe considerazioni non sono estendibili ad altre fattispecie che non presentano il medesimo regime normativo.</p> <p>Non è possibile riconoscere alle esposizioni assunte dai partecipanti indiretti verso i partecipanti diretti il trattamento prudenziale previsto per i margini versati direttamente alla CC&G, tenuto conto che solo questi ultimi sono oggetto di una segregazione patrimoniale ai sensi dell'art. 70 TUF.</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p> <p><i>Nessuna modifica</i></p>
<p style="text-align: center;">Esposizioni infragruppo (Circolare 263, Tit. V, Cap. 1, All. A; Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, Cap. 9, par. 3)</p>	<p>UBS e Credit Suisse Italy hanno chiesto di esercitare la discrezionalità nazionale relativa all'applicazione del medesimo regime delle esposizioni infragruppo anche verso le componenti del gruppo situate in Paesi extracomunitari ove venga adottata una disciplina in materia di concentrazione</p>	<p>In assenza di un quadro normativo armonizzato in materia di concentrazione dei rischi al di fuori dell'ambito UE si ritiene di non riconoscere alle esposizioni verso componenti extra-UE di un gruppo bancario un trattamento analogo a quello delle esposizioni interne al gruppo UE.</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p>

Disposizioni di vigilanza in materia di concentrazione dei rischi

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
	<p>equivalente a quella della CRD, considerando in particolare che la Svizzera abbia tutti i requisiti per essere considerata Paese terzo equivalente (categoria che dovrebbe includere almeno i Paesi del Gruppo dei Dieci).</p> <p>Anche un altro intermediario ha espresso una posizione favorevole all'estensione del regime ad imprese extraeuropee.</p>		
<p>Connessione economica (Circolare 263, Tit. V, Cap. 1, Sez. II)</p>	<p>Assifact ha chiesto di precisare il contenuto delle locuzioni "tutta probabilità", "difficoltà finanziaria" che rilevano per l'individuazione della connessione economica. Ha inoltre chiesto di meglio delimitare l'ambito di applicazione dell'indicazione di connessione economica relativo al coinvolgimento dei soggetti nel medesimo ciclo produttivo.</p> <p>ABI ha poi evidenziato che alcuni dei criteri dettati per l'individuazione di una connessione economica tra la clientela (cfr. Circolare 263, Titolo V, Capitolo 1, Sezione II, par. 2.1, punti 2 e 3) richiederebbero eccessivi oneri e difficoltà per gli intermediari nel reperimento delle informazioni; a tal fine, chiede di dare specifico riferimento alla rilevanza del cliente e del rischio che crea per la banca. Propone inoltre di eliminare il criterio fondato sulla conoscenza della connessione acquisita da un'altra banca (cfr. Circolare 263, Titolo V, Capitolo 1, Sezione II, par. 2.1, punto 4).</p>	<p>Si ritiene, in via generale, che le locuzioni riferite siano sufficientemente precise per consentire agli operatori una valutazione basata sulle informazioni disponibili e su criteri di prudenza. Si chiarisce il significato dell'"indice" derivante dalla conoscenza della connessione rilevata da altre banche. Si rammenta, a ogni modo, che i criteri di connessione economica introdotti nella disciplina non costituiscono presunzioni assolute ma "indici", in presenza dei quali le banche sono tenute a effettuare approfondimenti sulla sussistenza del legame. Resta ferma l'esclusiva responsabilità degli intermediari per l'individuazione e classificazione delle fattispecie concrete.</p>	<p><i>Modificata la Circolare 263, Titolo V, Capitolo 1, Sez. II, par. 2.</i></p>
<p>Esposizioni del connesse a trasferimento fondi, compensazione e regolamento ex</p>	<p>Un intermediario ha espresso una posizione favorevole al recepimento delle linee-guida CEBS relative al trattamento delle esposizioni in questione.</p>	<p>Si recepiscono le linee guida del CEBS, che erano ancora in consultazione al momento della pubblicazione dello schema di modifica della disciplina prudenziale</p>	<p><i>Introdotta nella Circolare 263, Titolo V, Capitolo 1, Sezione II, il par. 4.1 richiamato dal Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM,</i></p>

Disposizioni di vigilanza in materia di concentrazione dei rischi

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
<p>art. 106 (2) della direttiva 2006/48/CE</p> <p>(Circolare 263, Tit. V, Cap. 1, Sez. II; Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, Cap. 9, par. 7)</p>	<p>Assosim ha chiesto di applicare una ponderazione dello 0% anche alle esposizioni a breve connesse ai servizi di trasferimento fondi, compensazione, regolamento e custodia verso la banca agente per le operazioni poste in essere su strumenti finanziari.</p>	nazionale.	<i>Capitolo 9, par. 6.</i>
<p>Trattamento delle esposizioni verso prodotti tranchèd</p>	<p>Un intermediario ha chiesto di recepire il trattamento previsto dalle linee guida del CEBS sul trattamento delle operazioni di cartolarizzazione ai fini della concentrazione, tenuto conto che gli <i>originators</i> saranno tenuti in ogni caso alla <i>due diligence</i> sul portafoglio.</p>	Non si ritiene di introdurre al momento il trattamento previsto per le cartolarizzazioni come precisato nel documento di consultazione in attesa di una sua puntuale definizione nella disciplina comunitaria.	<i>Nessuna modifica</i>
<p>Esposizioni interbancarie Banche di Credito cooperativo</p> <p>(Circolare 263, Tit. V, Cap. 1, All. A)</p>	<p>ABI ha chiesto di estendere ai conti correnti di corrispondenza detenuti presso gli Istituti di categoria una ponderazione dello 0% per tener conto della specifica operatività delle Bcc italiane.</p> <p>Ha chiesto inoltre di applicare anche alla riserva obbligatoria detenuta indirettamente dalle Bcc la ponderazione dello 0% prevista per quella detenuta in via diretta.</p>	La normativa europea non consente le esenzioni richieste in tema di conti correnti di corrispondenza con l'Istituto centrale e di ROB indiretta.	<i>Nessuna modifica</i>
<p>Esposizioni verso soggetti collegati</p>	<p>Assilea ha fatto presente che - in assenza di una tempistica diversificata - per gli intermediari ex art. 107 TUB l'entrata in vigore della nuova disciplina sui fidi a soggetti collegati cui si connette l'abolizione del limite di concentrazione del 20% sarebbe eccessivamente onerosa in termini di requisiti patrimoniali per questo tipo di intermediari.</p> <p>Assofin ha chiesto chiarimenti sull'applicabilità anche agli intermediari di</p>	Cfr. Premessa sugli intermediari finanziari non bancari.	

Disposizioni di vigilanza in materia di concentrazione dei rischi

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
	cui all'art. 107 TUB dei limiti più restrittivi previsti per i fidi a soggetti collegati i quali sostituiscono il precedente limite di concentrazione (20%).		
“Grandi fidi”	Assilea e Assofin hanno chiesto se la definizione di grandi fidi per gli intermediari ex art. 107 TUB resti invariata per il periodo transitorio (15% del patrimonio di vigilanza anziché 10%).	Cfr. Premessa sugli intermediari finanziari non bancari.	
Regime transitorio: ponderazioni interbancarie	<p>ABI ha chiesto di individuare un'unica data a partire dalla quale troverebbe applicazione il nuovo regime prudenziale (ad esempio il 31.12.12) che prescindendo dal momento in cui si è originata l'esposizione, senza distinguere quindi tra esposizioni assunte prima o dopo il 31.12.09; ciò eviterebbe un diverso trattamento in casi in cui le esposizioni, pure se accese in date diverse, confluiscono in un'unica posizione di rischio verso una sola controparte (quali i derivati OTC). Ha chiesto di riconoscere sia ai fini del rischio di concentrazione che di credito un trattamento preferenziale ai <i>collateral</i> versati dagli intermediari nell'ambito dell'operatività in derivati OTC. Anche Assilea e Assofin hanno chiesto di estendere il regime transitorio alle esposizioni interbancarie assunte dopo il 31.12.09 e con scadenza 31.12.12.</p> <p>ABI ha chiesto di chiarire il regime transitorio per le esposizioni interbancarie, con specifico riferimento ai conti correnti di corrispondenza interbancari.</p> <p>Anche IBL Banca ha chiesto di precisare il trattamento nel regime transitorio in generale delle forme tecniche che presentano per loro natura un saldo</p>	Il regime transitorio previsto è conforme a quello previsto dall'art. 154 (10) CRD II. Si ritiene che non sussistano margini di discrezionalità nazionale per un regime più esteso.	<i>Nessuna modifica</i>

Disposizioni di vigilanza in materia di concentrazione dei rischi

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
	<p>oscillante nel tempo (c/c liberi o di corrispondenza; depositi vincolati a breve ecc.).</p> <p>Assilea ha chiesto di continuare ad applicare il vigente sistema di ponderazioni per le operazioni di leasing immobiliare non residenziale (ovvero 50% del valore del finanziamento anziché del valore nominale dell'immobile).</p>		